



N. 109 - aprile 2016

## Disegno di legge A.S. n. 2299 "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"

Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (pubblicato nella [GU n. 73 del 29 marzo 2016](#)), reca disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca e si compone di **quattro articoli**.

### Contenuto

L'**articolo 1** contiene disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole.

Sul Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) si vedano [la pagina web dedicata](#) sul sito dell'Istruzione nonché, da ultimo, il [Dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 2124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" \(Testo approvato dalla Camera dei deputati\), n. 245 del novembre 2015](#), e in particolare la scheda di lettura relativa all'articolo 1.

La relazione illustrativa segnala che con l'ulteriore accordo siglato l'8 marzo 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali, dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti dei consorzi aggiudicatari degli appalti Consip, il Governo si è impegnato a sostenere la prosecuzione del programma «Scuole belle» sino alla data del 30 novembre 2016, mediante lo stanziamento di ulteriori 64 milioni di euro nell'anno 2016.

L'adozione del decreto-legge in esame "serve, dunque, per dare attuazione all'impegno assunto dal Governo con l'accordo dell'8 marzo 2016 consentendo la prosecuzione del piano «Scuole belle», altrimenti destinato a cessare alla sua scadenza il 31 marzo 2016, destinandovi anche le apposite risorse finanziarie".

Il **comma 1** dell'articolo 1 in esame autorizza la spesa di **64 milioni di euro** per il **2016** al fine di assicurare la prosecuzione dal **1° aprile 2016 al 30 novembre 2016** degli interventi di **mantenimento del decoro** e della **funzionalità** degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali previsti dall'articolo 2 del [decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2014, n. 87](#).

Il **comma 2** novella quindi i **commi 1 e 2-bis.1** del citato articolo 2 del D.L. n. 58/2014.

L'articolo 2, comma 1 (come modificato dal decreto-legge in esame), del D.L. n. 58/2014, prevede che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 (non più nell'a.s. 2015/2016) in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a **non oltre il 31 dicembre 2016** (quindi non più fino a non oltre il 31 luglio 2016), le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

La relazione illustrativa fa presente che la data del 31 dicembre 2016, quale termine massimo per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 58 del 2014, dalle stesse imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014 nelle regioni ove la convenzione non sia attiva o sia stata sospesa o sia scaduta, "si giustifica per il fatto che il 31 dicembre 2016 scadono le proroghe delle convenzioni Consip relative alle altre regioni (ossia quelle in cui sono attive le convenzioni per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari), uniformando così la situazione dei servizi di pulizia nelle scuole sull'intero territorio nazionale".

Il **comma 2** dell'articolo 2, del D.L. n. 58/2014, prevede che gli acquisti avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

L'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, fissa, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 119/2009. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

Il **comma 2-bis** prevede che nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

Le regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari sono attualmente la Campania e la Sicilia.

Secondo la relazione illustrativa, in assenza di proroga, in tali regioni dal 31 luglio 2016 sarebbe impossibile l'esternalizzazione del servizio di pulizia nelle scuole e, conseguentemente, sin dal 1° aprile 2016 sarebbe impossibile l'assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie per lo svolgimento degli interventi previsti dall'articolo 2 del D.L. n. 58/2014.

Il **comma 2-bis.1** (come modificato dal decreto-legge in esame) dispone che nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip **ovvero la stessa sia scaduta** per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.

Il **comma 2-ter** ha infine autorizzato la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015 per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis.1.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame reca disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute.

In particolare, il **comma 1** assegna un **con-**

**tributo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2016**, ad integrazione delle risorse assegnate con [delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015](#), per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale [Gran Sasso Science Institute](#) (GSSI) e per il riconoscimento delle sue attività.

Si ricorda che l'**articolo 3-bis** del **D.L. n. 210/2015** (L. n. 21/2016) ha prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), che era stata istituita sperimentalmente dall'articolo 31-bis del [decreto-legge n. 5/2012](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012) a decorrere dall'a.a. 2013-2014.

In base all'articolo 31-bis del decreto-legge 5/2012, la Scuola GSSI - attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) — ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello, mediante attività didattica post-laurea, nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione fra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale). In particolare, attiva corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.

Ai fini indicati, la norma istitutiva aveva autorizzato una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5/2012 prevedeva altresì al comma 6, che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola avrebbe potuto assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie, con apposito provvedimento legislativo; ai fini dell'eventuale stabilizzazione della Scuola sperimentale, si indicavano quali requisiti necessari la valutazione dei risultati conseguiti, operata dall'AN-VUR, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per il finanziamento delle attività della Scuola GSSI nel nuovo triennio, il richiamato articolo 3-bis del D.L. n. 210/2015 ha altresì autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse già assegnate con [delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015](#).

Con la predetta delibera sono stati assegnati 18 milioni di euro destinati alla copertura, in quota parte, del fabbisogno finanziario per il triennio 2016-2018 necessario a garantire la continuità dell'attività della Scuola. La medesima delibera, peraltro, prevede che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 delle condizioni normative abilitanti l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro comporterà la rimodulazione, da parte del CIPE, delle risorse assegnate.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del [DM 10 agosto 2015, n. 599](#), recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR per il 2015, ha assegnato all'INFN 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di assicurare il finanziamento della Scuola GSSI, quale quota di cofinanziamento dell'assegnazione finanziaria del CIPE.

Il **comma 2** dispone che la Scuola assuma carattere di **stabilità** come **istituto universitario a ordinamento speciale** mediante l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dal [comma 6 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di 3 milioni di euro previsto dal comma 1.

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame costituiscono, dunque, l'«apposito provvedimento legislativo» - previsto dal comma 6 dell'articolo 31-bis del D.L. n. 5/2012 - per il reperimento dell'ideale copertura finanziaria a regime (dall'anno 2016), al fine di consentire al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'emanazione del necessario provvedimento per il riconoscimento stabile

della Scuola quale istituto a ordinamento speciale in ambito universitario.

Secondo il **comma 3**, fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'[articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#), la Scuola può procedere al **reclutamento di personale** anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014<sup>1</sup>.

In base all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 49/2012, l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari<sup>2</sup>. Il limite massimo del predetto indicatore è pari – secondo il comma 6 dello stesso articolo 5 – all'80 per cento.

Si ricorda che il DPCM 31 dicembre 2014, al fine di assicurare il rispetto del limite massimo alle spese di personale e alle spese per l'indebitamento (limiti stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), ha determinato – all'articolo 1 - le facoltà assunzionali delle università relative al triennio 2015-2017.

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che non avendo la Scuola - GSSI un organico stabile e non potendo contare, quindi, su cessazioni degli anni precedenti, “è necessario individuare una modalità per la costituzione iniziale dell'organico; per tale motivo si fa riferimento a una deroga rispetto alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur mantenendo il limite massimo delle spese di personale entro l'80 per cento dei contributi statali stabili”. La relazione tecnica specifica quindi che, in applicazione del predetto criterio, il limite massimo di spesa per il personale, a legislazione vigente, è pari all'importo di € **2.400.000**.

<sup>1</sup> Pubblicato nella GU n. 66 del 20 marzo 2015.

<sup>2</sup> Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 5.

Il **comma 4** novella infine l'articolo 31-*bis* del D.L. n. 5/2012, abrogando, in particolare, le disposizioni inserite dal decreto-legge n. 210/2015 (ovvero i commi 2-*bis*<sup>3</sup> e 5-*bis*<sup>4</sup>) e sopprimendo il riferimento, nel comma 6, all'abrogato comma 2-*bis*.

L'**articolo 3** del decreto-legge in esame dispone in relazione alla copertura degli oneri da esso recati.

Il **comma 1** stabilisce in particolare che agli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali (previsti dall'articolo 1, comma 1), pari a 64 milioni di euro per il 2016, si provvede:

- a) per **15 milioni** di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'[articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#);
- b) per **49 milioni** di euro mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istituito dall'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)), per l'anno 2016.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dalla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) – di cui all'articolo 2, comma 1 - si provvede, a decorrere dal 2016:

- a) quanto a **2 milioni** di euro mediante corri-

<sup>3</sup> Il comma 2-*bis* - inserito dall'articolo 3-*bis*, comma 1, lett. a), del D.L. n. 210/2015 – prevedeva che al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio accademico decorrente dall'a.a. 2013-2014, l'operatività della Scuola fosse prorogata per un ulteriore triennio.

<sup>4</sup> Il comma 5-*bis* - inserito dall'articolo 3-*bis*, comma 1, lett. b), del D.L. n. 210/2015 - stabiliva, tra l'altro, che per il finanziamento delle attività della Scuola per l'ulteriore triennio di cui al comma 2-*bis*, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, fosse autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'[articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#);

b) quanto a **1 milione** di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziati dal MIUR, di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#).

L'**articolo 4** dispone in merito all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

*a cura di A. Minichiello*

**L'ultima nota breve:**

*[Disegni di legge in materia di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, congiunti agli Atti Senato nn. 2067 e 2032](#)*  
(n. 108 - marzo 2016)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)